



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039.44 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

**REGISTRO GENERALE
N. 8 - DEL 24-03-2025**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 24-03-2025

OGGETTO

**ORDINANZA RELATIVA AGLI OBBLIGHI E DIVIETI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI
DAI PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI**

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute riguardo il giro vagare dei cani, all'interno del centro abitato con conseguente rischio per la sicurezza della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età più esposta quali anziani e bambini;

RITENUTO necessario prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo con l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia;

RILEVATA l'esigenza di vigilare sugli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento ai bambini e anziani;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2024, entrata in vigore il 26 agosto 2024, con pubblicazione nella gazzetta Ufficiale n.199/2024 che stabilisce gli obblighi gravanti in capo ai padroni di cani ; l'ordinanza introduce l'obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani , senza distinzione di razza o pericolosità ; perciò i proprietari di cani devono avere sempre a portata di mano una

museruola quando si trovano negli spazi pubblici e di condurre l'animale al guinzaglio, a prescindere dal tipo di cane. La nuova direttiva ministeriale obbliga i padroni a adottare misure preventive, specialmente in circostanze in cui potrebbero verificarsi incidenti, questo include l'uso della museruola in determinate situazioni considerate a rischio o su richiesta di autorità competenti. L'uso della museruola è obbligatorio quando ci si trova in spazi affollati, in presenza di altri animali e durante l'uso di mezzi pubblici. Il padrone ha sempre la responsabilità del comportamento del proprio cane. l'art. 2052 del C.C. disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali, quindi il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia sotto custodia sia smarrito o fuggito, salvo non si prova il caso fortuito. Un'altra novità introdotta dall'ordinanza riguarda la rimozione della lista delle **"razze pericolose"**; inoltre si incoraggiano i padroni di cani a conseguire un **"patentino"** ottenibile partecipando a incontri con educatori cinofili ed esperti del comportamento animale, con l'obiettivo di favorire la socializzazione e la formazione dei cani.

VISTI:

- Il Dlgs n.267/2000
- La L.241/1990
- La legge regionale n.21/1994 recante norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina
- Il DPR 08.02.1954 n. 320 detto "regolamento di polizia Veterinaria "
- L'art.13 della legge 23.12.1978n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale
- Il regolamento di polizia urbana
- Le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la legge n.94 del 15.07.2009 e s.m.i. recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ed in particolare l'art.3 comma 6 che recita: "le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di € 500,00.

ORDINA

Ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni

Art.1 – obbligo di iscrizione anagrafe canina

È vietato abbandonare cani e altri animali sul territorio comunale;

È imposto obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio ASL;

È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo come disposto dall'art. 5 della legge regionale n.21 del 18.05.1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";

Art.2- custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:

- a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, **non possono essere lasciati liberi**, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) I cani da guardia a luoghi e locali privati aperti in cui è consentito l'accesso a terzi ,la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, possono essere tenuti senza museruola solo se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 8 mq per ogni animale o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5 metri per garantire la sicurezza dei terzi , e custoditi in modo da non arrecare danno alle persone e ad occasionali visitatori;
- c) **Qualora i cani girovagano nel centro abitato incustoditi, si provvederà ad attivare il servizio cattura cani per ricoverarli in un canile convenzionato , la spesa relativa alla custodia del cane dovrà essere rimborsata dal proprietario/detentore a mezzo pagamento pagoPa al servizio finanziario del comune**

Art. 3 – prescrizioni sulla buona tenuta e conduzione dell'animale

- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- Chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Art.4 – obblighi

I proprietari/ detentori e i conduttori di cani devono osservare i seguenti obblighi:

- a) Utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a m.1.50 per i cani condotti nelle aree urbane, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) Portare con sé la museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche;

- e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

Art.5 divieti

1. Sono vietati:
 - L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - La sottoposizione di cani a doping, come definito dalla Legge n.376 del 14/12/2000 all'art. 1, commi 2 e 3;
 - Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi con riferimento a: recisione delle corde vocali; taglio delle orecchie; taglio della coda. Il taglio della coda ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita del cane;
 - La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici, come suindicato;
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario.
3. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
4. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice penale;

Art.6 – detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari / detentori e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi sul centro abitato o in aree aperte al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) Di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
- b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali;

La presente ordinanza integra e sostituisce le precedenti ordinanze emanate in materia.

I divieti e gli obblighi sopra citati non vengono applicati per gli animali guida dei non vedenti e ad essi accompagnati, nonché ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

SANZIONI

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato la violazione delle suddette disposizioni è punita ai sensi e per gli effetti della Legge n.689/81 con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 25.00 e un massimo di € 500.00.

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli artt. 2043,2052 e2055 del Codice civile, secondo i quali il proprietario e detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati.

DISPOSIZIONI FINALI

Agli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio on line
- Alla Polizia Municipale del comune Pauli Arbarei
- Alla compagnia Barracellare Pauli Arbarei

IL SINDACO

Antonio Sanna

Il Sindaco

SI ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Pauli Arbarei , li

IL SINDACO
SIG. ANTONIO SANNA